



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.63

Seduta del 24/09/2020

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2020

L'anno 2020, e questo giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 15:20, nell'aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta aperta di prima convocazione.

Risultano presenti N° 16 Consiglieri ed assenti N° 1 Consiglieri, come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	RAVONI ANNA	x		10	BALZANI SIMONA	x	
2	LUTI FEDERICA	x		11	RIMI MATTEO	x	
3	GALARDI MARTINA	x		12	SARTORIO DUCCIO	x	
4	FALLI FABIOLA	x		13	MANZINI TOMMASO	x	
5	TANGANELLI DAVID	x		14	AGLIETTI ANDREA	x	
6	PANCANI SIMONE	x		15	LIPPI SERENA	x	
7	BERTI MATTEO	x		16	ALESSANDRA MARICA	x	
8	BALDANZI SIMONE	x		17	GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA		x
9	CIABINI ROBERTO	x					

Risultano assenti giustificati: GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA

Sono presenti gli Assessori: IACOMI STEFANIA, CECCHINI GIAN-MARCO, SURIANO SALVATORE, ZETTI IACOPO, NENCIONI ALESSANDRA

Presiede Dott. Duccio Sartorio in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa quali scrutatori, in caso di votazione segreta (art. 33 regol. C.C.), i consiglieri LUTI FEDERICA, BALDANZI SIMONE, ALESSANDRA MARICA.

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il resoconto del dibattito consiliare è riportato nel separato verbale integrale della seduta, cui si rinvia.

Udito l'Assessore Suriano che illustra l'atto;

Constatato che nessun'altro richiede la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.87 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista inoltre la Delibera della Giunta Comunale n.266 del 18/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2020/2022, ivi compreso il piano triennale degli obiettivi;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 31 co. 1 della Legge Regionale Toscana n. 69/2011 "per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti"
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, della medesima Legge Regionale Toscana n. 69/2011 "a decorrere dal 1/01/2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di ambito Territoriale Ottimale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le Autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31" ;
- in esito alla procedura di gara svolta dall'autorità servizio rifiuti ATO Toscana Centro, Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia:
- con Determinazione n. 67/2016 del Direttore Generale di ATO Rifiuti Toscana Centro è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regione Toscana n. 61 del 2007, dell'art. 202 del d.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali";
- il 31.08.2017, con atto pubblico ai rogiti del Notaio Cambi di Firenze, l'espletamento del servizio gestione integrata dei rifiuti è stato affidato, dalla stessa ATO Toscana Centro, alla soc. ALIA Servizi Ambientali spa con sede in via Baccio da Montelupo n. 52 - Firenze;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che con nota del 26/06/2020 prot.16439 ATO Toscana Centro ha comunicato che con propria delibera del 09/06/2020 si prendeva atto dell'impossibilità di approvare un'indicazione di costo dei servizi per l'anno 2020 in tempi utili per l'approvazione dei bilanci comunali e che tuttora non ha ancora inoltrato al Comune di Fiesole il Piano Finanziario per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 28 marzo 2019 e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova e troverà, occorrendo con successiva variazione di bilancio, comunque copertura e/o presidio nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 28/04/2014 e successive modificazioni;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Verificato che il termine per l'approvazione del bilancio è stato posticipato al 28 febbraio 2020 con decreto 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019), prorogato al 30 aprile 2020 con decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 con l'art. 107 c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) e nuovamente prorogato al 30/9 in sede di conversione del Decreto Rilancio DL 34/2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quale parte integrante al presente atto;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la proposta di deliberazione in argomento è stata esaminata nella seduta della 4^a Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole all'unanimità, come risulta dal verbale del 15/09/2020, conservato agli atti;

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione, riscontrata e proclamata dal Presidente medesimo, espressa in modo palese e per alzata di mano:

- Assenti: n. 01 (Gallego Bressan);
- Presenti: n. 16;
- Astenuti: n. 04 (Manzini, Aglietti, Alessandra, Lippi)
- Votanti: n. 12;
- Favorevoli: n. 12;
- Contrari: n. ---;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 28 marzo 2019;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova e troverà, occorrendo con successiva variazione di bilancio, comunque copertura e/o presidio nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto

all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;
Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con la seguente votazione, riscontrata e proclamata dal Presidente medesimo, espressa in modo palese e per alzata di mano:

- Assenti: n. 01 (Gallego Bressan);
- Presenti: n. 16;
- Astenuiti: n. 04 (Manzini, Aglietti, Alessandra, Lippi)
- Votanti: n. 12;
- Favorevoli: n. 12;
- Contrari: n. ---;

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Dott. Duccio Sartorio

Il Segretario Generale

Dott. Rocco Cassano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.